

# LE OBBLIGAZIONI (4° libro del codice civile - dall'art.1173 all'art.2059)

- **NOZIONE:** vincolo giuridico, in base al quale il creditore può pretendere una prestazione dal **debitore**.
- **CARATTERI:** diritto soggettivo privato patrimoniale relativo, trasmissibile, di natura personale, destinato all'estinzione

## ELEMENTI COSTITUTIVI

- **Parti** (centri d'interesse): creditore (*parte attiva*) - debitore (*parte passiva*)
- **Prestazione** (contenuto): dare, fare, non fare (*possibile, lecita, determinata o determinabile, nell'interesse del creditore*)
- **Oggetto:** il bene, l'utilità o il vantaggio che il creditore deve ottenere dal debitore
- **Vincolo giuridico:** è il legame in base a cui il debitore è obbligato per legge ad effettuare la prestazione

## CLASSIFICAZIONI DELLE OBBLIGAZIONI

### RISPETTO ALLE PARTI

➤ **SEMPLICI:** all'interno di ogni parte è presente un unico soggetto

➤ **MULTIPLE:** all'interno di una parte o di entrambe sono presenti più soggetti

- Parziarie
- Solidali

### RISPETTO ALLA PRESTAZIONE

PECUNIARIE  
/ IN NATURA

FUNGIBILI  
/ INFUNGIBILI

DIVISIBILI  
/ INDIVISIBILI

CUMULATIVE  
/ ALTERNATIVE  
/ FACOLTATIVE

AD ESECUZIONE  
- ISTANTANEA -  
- CONTINUATIVA -  
- PERIODICA -

### RISPETTO ALL'OGGETTO

➤ SPECIFICHE

➤ GENERICHE

### RISPETTO AL VINCOLO GIURIDICO

➤ CIVILI

➤ NATURALI

## FONTI DELLE OBBLIGAZIONI (art.1173 c.c.)

contratto  
(art.1321 c.c.)

atto illecito  
(art. 2043 c.c.)

ogni altro atto o fatto idoneo  
(art.1987 c.c. e segg.)

## MODIFICAZIONE DEI SOGGETTI DELLE OBBLIGAZIONI

### SUCCESSIONE NEL CREDITO

- Cessione del credito (art. 1260 c.c.)
- Pagamento con surrogazione (art. 1201 c.c. e segg.)

### SUCCESSIONE NEL DEBITO

- Delegazione (artt. 1268 - 1271 c.c.)
- Espromissione (art.1272 c.c.)
- Accollo (1273 c.c.)

## MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

### SATISFATTORI

- Adempimento (esatta esecuzione della prestazione)
- Dazione in pagamento
- Compensazione
- Confusione

### NON SATISFATTORI

- Novazione
- Remissione
- Impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore
- Prescrizione

## ADEMPIMENTO

esatta esecuzione della prestazione (artt. 1176 - 1200 c.c.)

- > modalità
- > luogo
- > tempo
- > soggetto
- > destinatario

## INADEMPIMENTO

(in senso lato) imputabile al debitore comprende

- > INADEMPIMENTO IN SENSO STRETTO
- > MORA DEL DEBITORE

**EFFETTO:** presunzione relativa di responsabilità del debitore

- art. 1218 c.c. (cd. responsabilità contrattuale) -  
obbligo di risarcire il danno - (danno emergente e lucro cessante) -

# I DIRITTI DI CREDITO

(Obbligazioni - 4° libro del codice civile - dall'art.1173 all'art.2059)

dal latino "*credere*" = aver fiducia e "*ob ligatus*" = legato per

Consistono in un vincolo giuridico, in base al quale il debitore è obbligato ad effettuare una prestazione a favore del creditore. Essi attribuiscono, quindi, al titolare del diritto (creditore) una **pretesa, giuridicamente garantita**, ad ottenere una prestazione da parte dell'obbligato (debitore).

Gli elementi costitutivi dei diritti di credito sono: **le parti, la prestazione l'oggetto ed il vincolo giuridico**.

## ELEMENTI COSTITUTIVI DELLE OBBLIGAZIONI

<b>LE PARTI</b> (centri d'interesse)	Tra cui intercorre il rapporto obbligatorio. Esse si distinguono in una <b>parte attiva</b> (creditore) ed in una <b>parte passiva</b> (debitore). Tali parti possono essere formate da uno (parti unisoggettive) o più soggetti (parti plurisoggettive).
<b>LA PRESTAZIONE</b> (il contenuto)	Che consiste nel <b>comportamento</b> al quale è obbligato il debitore. Essa può consistere in un <b>dare, fare o non fare</b> qualcosa nell'interesse del creditore; tale prestazione deve essere <b>possibile, lecita, determinata o determinabile e patrimonialmente rilevante</b> .
<b>L'OGGETTO</b>	Consiste nel bene, nel servizio o, comunque, nell'utilità che il creditore ottiene dall'effettuazione della prestazione da parte del debitore.
<b>IL VINCOLO GIURIDICO</b>	Che consiste nell'obbligo che lega il debitore al creditore e che permette al creditore di agire in giudizio in ipotesi d'inadempimento da parte del debitore.

## DIRITTI REALI E DIRITTI DI CREDITO CARATTERI ESSENZIALI E DIFFERENZE

Nell'ambito dei **diritti soggettivi patrimoniali**, cioè valutabili economicamente, distinguiamo tra diritti reali e diritti di credito. Analizziamo distintamente le caratteristiche essenziali di tali tipi di diritti soggettivi.

### **DIRITTI REALI** (dal latino “*res*” = cosa)

Si sostanziano in una relazione immediata tra soggetto titolare del diritto e cosa (oggetto del diritto stesso), sulla quale il titolare ha un potere diretto ed immediato.

- sono diritti **assoluti**: si vantano “*erga omnes*” cioè nei confronti di tutti gli altri consociati (in latino *omnes* = tutti). Gli “*omnes*” hanno il **dovere generico** di non disturbare l'esercizio del diritto reale da parte del titolare
- sono diritti **trasmissibili**: il titolare del diritto reale può trasferirlo ad altri
- si distinguono in diritti reali di **godimento** e diritti reali di **garanzia**

**DIRITTI REALI DI GODIMENTO**: concedono al titolare il potere di “godere” della res cioè di utilizzarla, di trarne vantaggi economici, di trasferirla ad altri (a titolo oneroso o a titolo gratuito), entro i limiti stabiliti dall'ordinamento giuridico.

Essi, a loro volta, si distinguono in diritti reali di godimento **su cosa propria** (proprietà) e diritti reali di godimento **su cosa altrui** (in latino *iura in re aliena*), detti pure **diritti reali minori** (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, servitù prediali)

**DIRITTI REALI DI GARANZIA**: sono accessori ai diritti di credito, in quanto, in ipotesi d'inadempimento dell'obbligazione da parte del debitore, permettono al creditore (titolare del diritto reale di garanzia) di potersi rifare, a preferenza di altri, sui beni concessi in garanzia. Essi sono il **pegno** (sui beni mobili) e l'**ipoteca** (sui beni immobili e sui beni mobili registrati). Caratteristica saliente di tali diritti è la *sequela*, nel senso che seguono la cosa anche se il proprietario della stessa cambia.

### **DIRITTI DI CREDITO** (Obbligazioni) - dal latino “*credere*” = aver fiducia e “*ob ligatus*” = legato per -

Consistono in un vincolo giuridico, in base al quale il debitore è obbligato ad effettuare una prestazione a favore del creditore.

Gli elementi costitutivi dei diritti di credito sono: **le parti, la prestazione, l'oggetto ed il vincolo giuridico**

Nel rapporto obbligatorio, come risulta evidente, **la relazione intercorre tra soggetto creditore e soggetto debitore**; gli altri consociati sono terzi estranei al rapporto. Le obbligazioni, dunque, sono:

- diritti **relativi**, nel senso che il titolare (creditore) vanta la sua pretesa soltanto nei confronti del debitore nei confronti del quale ha l'**obbligo specifico** di effettuare la prestazione dovuta.
- diritti **trasmissibili**, nel senso che il titolare del diritto di credito può trasferirlo ad altri anche senza il consenso del debitore.
- diritti **di natura personale** (*ius in personam*), in quanto il creditore vanta il suo diritto non su di una res, ma nei confronti del debitore. Di conseguenza (al contrario dei diritti reali) **non hanno la caratteristica dell'immediatezza**, in quanto il creditore ha bisogno della collaborazione del soggetto passivo (debitore) per ottenere la soddisfazione del suo interesse.
- diritti **destinati per loro natura ad estinzione** (in modo soddisfattorio o non soddisfattorio)

## CLASSIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

❑ IN BASE AI SOGGETTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ obbligazioni semplici</li> <li>➤ obbligazioni multiple (parziarie o solidali)</li> </ul>
❑ IN BASE ALLA PRESTAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• obbligazioni pecuniarie e obbligazioni in natura</li> <li>• obbligazioni divisibili e indivisibili</li> <li>• obbligazioni fungibili e infungibili</li> <li>• obbligazioni cumulative, alternative e facoltative</li> <li>• obbligazioni ad esecuzione istantanea, continuativa, periodica</li> </ul>
❑ IN BASE ALL'OGGETTO	➤➤ obbligazioni specifiche e obbligazioni generiche
❑ IN BASE AL VINCOLO GIURIDICO	▪ obbligazioni civili e obbligazioni naturali

### CLASSIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI IN BASE AI SOGGETTI

#### OBBLIGAZIONI SEMPLICI E OBBLIGAZIONI MULTIPLE

➤ **Le obbligazioni semplici** sono quelle in cui vi è un solo creditore e un solo debitore, e quest'ultimo deve adempiere interamente ed esattamente la prestazione (non può adempiere in parte o dare cosa diversa).


➤ **Le obbligazioni multiple** sono quelle in cui vi è una molteplicità di soggetti (più debitori e/o più creditori) (artt. 1292-1313 c.c.). Le obbligazioni multiple, a loro volta, si distinguono in: **parziarie e solidali**.

▪ **Parziarietà** - Le obbligazioni sono **parziarie** quando essendovi più debitori, ciascuno è tenuto a pagare la propria quota di debito; oppure, essendovi più creditori, ciascuno può riscuotere solo la propria quota.

▪ **Solidarietà** - Le obbligazioni sono **solidali** quando, essendovi più debitori (solidarietà passiva), ciascuno di essi, a scelta del creditore, è tenuto a pagare l'intero debito; oppure, essendovi più creditori (solidarietà attiva), ciascuno può chiedere l'intera prestazione.

Nell'ipotesi della solidarietà passiva, l'adempimento eseguito da un debitore libera tutti gli altri nei confronti del creditore. Naturalmente colui che ha pagato ha il diritto di esigere dai condebitori la loro quota (diritto di rivalsa).

Nell'ipotesi di solidarietà attiva il creditore che ha ottenuto il pagamento è tenuto a ripartire quanto riscosso con gli altri concreditori.




## Obbligazioni Parziarie

La parziarietà può essere considerata sia dal lato **attivo** che **passivo**.


➤ **parziarietà attiva:** se all'interno della parte creditrice, esistono più soggetti creditori e l'obbligazione è parziaria, **ognuno dei soggetti creditori potrà pretendere soltanto la propria quota di prestazione**.

**Esempio di obbligazione parziaria dal lato attivo:**



➤ **parziarietà passiva:** allorché all'interno della parte debitrice esistono più soggetti debitori ed è specificato che l'obbligazione è parziaria dal lato passivo, **ogni singolo soggetto debitore sarà obbligato ad adempiere la propria quota di prestazione**.

**Esempio di obbligazione parziaria dal lato passivo:**




## Obbligazioni Solidali

Anche la solidarietà può essere analizzata sia dal lato attivo che passivo.


➤ **Solidarietà attiva:** se nella parte attiva **sono presenti più soggetti creditori** ed è specificato che tale obbligazione è solidale dal lato attivo, uno qualsiasi dei concreditori potrà pretendere l'intera prestazione. Naturalmente però tale soggetto avrà l'obbligo di trasferire agli altri concreditori quanto spetta loro.

**Esempio di obbligazione solidale dal lato attivo:**



➤ **Solidarietà passiva:** se all'interno della parte passiva **sono presenti più soggetti debitori** ed è specificato che l'obbligazione è solidale dal lato passivo, il creditore potrà chiedere (a sua scelta) ad uno qualsiasi dei condebitori l'adempimento dell'intera prestazione. L'adempimento effettuato dal debitore libera tutti gli altri, ma il soggetto che ha adempiuto potrà poi rifarsi sugli altri condebitori (**diritto di rivalsa**) tramite **un'azione di regresso**.

**Esempio di obbligazione solidale dal lato passivo:**



## **CLASSIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI IN BASE ALLA PRESTAZIONE**

### **OBBLIGAZIONI PECUNIARIE E OBBLIGAZIONI IN NATURA** (artt. 1277-1284)

➤ Le **obbligazioni pecuniarie** hanno come prestazione una somma di denaro. Per il pagamento di obbligazioni pecuniarie vigono le seguenti regole particolari.

Se la somma da pagare è fissata in moneta nazionale, si applica il cosiddetto principio nominalistico (art. 1277 c.c.), per cui deve essere pagata la stessa cifra pattuita e non ha rilevanza la variazione del valore reale della moneta (potere di acquisto). Ad esempio, se io ho preso a mutuo da una banca € 1000 (nel 2010) rimborsabili nel 2011, alla scadenza dovrò pagare la somma di € 1000, senza tener conto dell'eventuale diminuzione di valore che la moneta ha subito nel periodo considerato (**inflazione**). Trattasi di un **debito di valuta**, cioè di un'obbligazione nella quale la somma di denaro è determinata nel suo ammontare (cioè è liquida) sin dall'inizio. Esempi di debiti di valuta sono il prezzo di una vendita, le rendite, le somme date a mutuo, ecc.

Dai debiti di valuta bisogna distinguere i **debiti di valore** nei quali l'oggetto originario della prestazione è un bene diverso dal denaro e la moneta viene in considerazione in un momento successivo: il denaro è dovuto come valore di un altro bene. Ai debiti di valore non si applica il principio nominalistico (es. il credito per il risarcimento del danno).

**Il luogo del pagamento, salvo patto contrario, è costituito dal domicilio del creditore.**

I **crediti liquidi** (determinati nel loro ammontare) ed **esigibili** (non sottoposti a termini o a condizioni) producono **interessi**. Questi possono essere pattuiti dalle parti (interessi convenzionali); in mancanza sono stabiliti dalla legge (interessi legali). Sono comunque vietati gli interessi usurari (art. 1284 c.c.).

➤ Le **obbligazioni in natura**, invece, prevedono come oggetto della prestazione merci o servizi.

### **OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E INDIVISIBILI** (artt. 1314-1320 c.c.)

➤ Le **obbligazioni divisibili** sono quelle che hanno per oggetto un bene (o un'attività) divisibile, che consente un adempimento frazionato.

➤ Le **obbligazioni indivisibili**, invece, sono quelle che hanno per oggetto un bene (o un'attività) che non è suscettibile di divisione, per la sua natura (una pecora viva), o per il modo con il quale è stato considerato dalle parti contraenti (una coppia di cavalli). Pertanto è impossibile un adempimento frazionato tra più debitori. Ad esempio, se Tizio e Caio ed io si sono obbligati congiuntamente a fornire a Cesare un impianto ad aria condizionata, sia Tizio che Caio sono tenuti all'intera prestazione. Alle obbligazioni indivisibili si applicano, di regola, le norme relative alle obbligazioni solidali (art. 1317 c.c.).

### **OBBLIGAZIONI FUNGIBILI E OBBLIGAZIONI INFUNGIBILI**

➤ Le **obbligazioni fungibili** sono quelle per le quali è indifferente per il creditore che venga adempiuta dal debitore o da altra persona.

➤ Le **obbligazioni infungibili**, al contrario, sono quelle per le quali per il creditore è importante che venga adempiuta in prima persona dal debitore.

### **OBBLIGAZIONI CUMULATIVE, ALTERNATIVE E FACOLTATIVE** (artt. 1285-1291 c.c.)

➤ Le **obbligazioni cumulative** sono quelle che contemplano più prestazioni, e il debitore le deve tutte (ad esempio, mi obbligo a dare il cavallo e la carrozza).

➤ Le **obbligazioni alternative**, al contrario, sono quelle che contemplano più prestazioni, ma il debitore si libera adempiendone una (ad esempio, mi obbligo a consegnare un cavallo o € 1.000).

La scelta spetta al debitore (se non è stata specificatamente attribuita al creditore o a un terzo), che non può, però, consegnare parte dell'una e parte dell'altra prestazione. Con la scelta, l'obbligazione diventa semplice (concentrazione dell'obbligazione). L'obbligazione alternativa diventa semplice anche nel caso di impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni per causa imputabile al debitore (se a lui spetta la scelta: art. 1289 c.c.) o non imputabile ad alcuna delle parti (art. 1288 c.c.). Naturalmente il debitore deve eseguire l'unica prestazione rimasta possibile.

➤ Le **obbligazioni facoltative**, infine, sono quelle nelle quali la prestazione dovuta è una sola (obbligazione semplice), ma al debitore viene attribuita la facoltà di liberarsi dando un'altra cosa. Vi sono una sola prestazione e due possibilità di adempimento. Ad esempio, mi obbligo a vendere un cavallo, ma se non adempio pagherò € 500 a titolo di penale. Come si nota, nelle obbligazioni alternative le diverse prestazioni dovute sono poste sullo stesso piano d'importanza. Nell'obbligazione facoltativa, invece, l'oggetto è una sola prestazione, ma il debitore ha la facoltà di liberarsi eseguendo un'altra prestazione. Così io mi sono obbligato a consegnare il cavallo, ma mi è consentito di liberarmi pagandone il valore in denaro. Il pagamento in denaro è una prestazione sussidiaria: ha una funzione di surrogato della prima. L'obbligazione è semplice. Ne deriva che se l'unica prestazione diventa impossibile (se, ad esempio, il cavallo muore), per causa non imputabile al debitore, questi è liberato e l'obbligazione si estingue. Altro esempio: caparra penitenziale, quando è previsto nel contratto il diritto di recesso.

## **OBBLIGAZIONI AD ESECUZIONE ISTANTANEA – CONTINUATIVA – PERIODICA**

- L'obbligazione è detta **ad esecuzione istantanea** quando la prestazione consiste in un'unica azione (es. consegna di una cosa determinata);
- L'obbligazione è definita **ad esecuzione continuativa** quando la prestazione consiste in un comportamento che si protrae nel tempo (per esempio: la fornitura di energia elettrica);
- L'obbligazione è detta **ad esecuzione periodica** quando la prestazione deve essere adempiuta più volte e a scadenze determinate (es. l'abbonamento a un giornale quotidiano, che deve essere spedito tutte le mattine)

## **CLASSIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI IN BASE ALL'OGGETTO**

### **OBBLIGAZIONI SPECIFICHE E OBBLIGAZIONI GENERICHE** (artt. 1178-1256 c.c.)

- Le **obbligazioni specifiche** sono quelle che hanno come oggetto della prestazione determinata nella loro individualità (es. un quadro di autore, il cavallo Ribot).
- Le **obbligazioni generiche**, al contrario, hanno come prestazione una categoria più o meno vasta, entro cui l'oggetto della prestazione va scelto (ad esempio, 100 kg di grano, 100 litri di vino, ecc.).

La differenza fra queste due specie di obbligazioni è notevole, perché se l'oggetto di un'obbligazione specifica perisce senza colpa o dolo, l'obbligazione stessa si estingue per impossibilità sopravvenuta, e il debitore è liberato (es. se muore il cavallo Ribot, che debbo consegnare, l'obbligazione si estingue).

Nelle obbligazioni generiche poiché il genere non perisce mai (*genus numquam perit*), se perisce il bene che il debitore aveva a disposizione per l'adempimento, l'obbligazione non si estingue.

## **CLASSIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI IN BASE AL VINCOLO GIURIDICO**

### **OBBLIGAZIONI CIVILI E OBBLIGAZIONI NATURALI**

- Le **obbligazioni civili** sono quelle nelle quali è presente, tra gli elementi anche il vincolo giuridico, e, dunque sono tutelate dal potere d'azione del creditore in ipotesi d'inadempimento del debitore.
- Le **obbligazioni naturali**, al contrario, sono quelle in cui il debitore è obbligato moralmente o socialmente ad adempiere la prestazione (es. debito di gioco, debito prescritto), mancando il vincolo giuridico, ma se adempie spontaneamente, ed è pienamente capace, non può chiedere la restituzione di ciò che ha pagato – *soluti retentio* - (art. 2034 c.c.).



## LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI

Le fonti delle obbligazioni sono i fatti e gli atti giuridici dai quali scaturiscono le obbligazioni stesse.

Secondo l'articolo **1173 c.c.** le obbligazioni derivano da: **contratto; fatto illecito; ogni altro atto o fatto idoneo a produrle** in conformità dell'ordinamento giuridico (promessa unilaterale, gestione d'affari altrui, pagamento dell'indebito, arricchimento senza causa). La dottrina le classifica nel seguente modo:

➤ <b>Fonti derivanti dalla volontà dell'uomo</b>	➔ <b>il contratto</b> ➔ <b>la promessa unilaterale</b> (promessa di pagamento e ricognizione del debito - promessa al pubblico - titolo di credito)
➤ <b>Fonti derivanti dalla legge</b>	⇒ <b>la gestione di affari altrui</b> ⇒ <b>il pagamento dell'indebito</b> ⇒ <b>l'arricchimento senza causa</b> ⇒ <b>il fatto illecito</b>

### FONTI DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI VOLONTÀ DELL'UOMO

#### IL CONTRATTO

Il contratto (art. 1321 c.c.) è un **accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale**. Da questo accordo scaturiscono obbligazioni a carico di tutte le parti contraenti (contratti bilaterali o plurilaterali: locazione, costituzione di società) o di una sola parte (contratti unilaterali: deposito gratuito, mutuo).

#### LA PROMESSA UNILATERALE

Si ha la promessa unilaterale quando la **manifestazione di volontà di una sola parte** è sufficiente a far nascere a carico di chi promette l'obbligazione di adempiere la prestazione (negozio giuridico unilaterale). Ad esempio, la promessa di una lauta mancia a chi ritrovi un bene smarrito (art. 1987 c.c.). La promessa unilaterale non produce effetti obbligatori fuori dai casi ammessi dalla legge (*principio della tipicità*), e questa riconosce come fonte di obbligazioni solo le seguenti promesse unilaterali:

- **la promessa di pagamento e la ricognizione del debito**
- **la promessa al pubblico**
- **il titolo di credito**

❑ **la promessa di pagamento e la ricognizione del debito** si hanno quando una parte promette all'altra di pagarle una somma, o si riconosce debitrice della somma stessa (art. 1988 c.c.). **Il destinatario** (ossia il **creditore**) non ha l'obbligo di provare il rapporto dal quale la promessa deriva poiché l'esistenza di questo *si presume fino a prova contraria*. Così se mi riconosco debitore di Caio di €1000, si presume che io sia debitore di tale somma senza che Caio debba dimostrare il rapporto fondamentale che ha dato origine al debito. Mi posso sottrarre al pagamento solo provando che non esiste alcuna fonte di obbligazione oppure che tale fonte ha una causa illecita.

❑ **la promessa al pubblico**, si ha quando una persona con mezzi pubblici (giornali, radio, televisione) promette una prestazione a favore di chi compia una data azione o si trovi in una determinata situazione (art. 1989 c.c.). Il promittente rimane obbligato ad adempiere la prestazione non appena rende pubblica la sua promessa *e non può revocarla, senza una giusta causa*, prima della scadenza del termine o prima che sia trascorso un anno dalla promessa. In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l'azione è già stata compiuta (art. 1990 c.c.). La revoca deve essere resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente;

❑ **il titolo di credito**, che è un documento contenente la promessa di effettuare una data prestazione a favore di chi lo presenterà al debitore. Il diritto di esigere la prestazione è incorporato nel titolo, e quindi il creditore (possessore del titolo) non può esercitarlo senza il possesso del documento (ad esempio, cambiali, azioni art. 1992 c.c.).



## IL CONTRATTO (dal latino cum traho = tratto con ...)

Il contratto è un accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico di natura patrimoniale (art. 1321 c.c.). Esso, in sostanza, è uno **strumento** (di natura giuridica) consistente in una **manifestazione di volontà** proveniente da due o più parti e diretta al raggiungimento di finalità pratico - giuridiche (nascita, modificazione od estinzione di diritti reali o di diritti di credito - cfr. artt. 922 e 1173 c.c.).

Se, ad esempio, Tizio vuole diventare proprietario dell'orologio di Caio e quest'ultimo è disponibile a cederglielo in cambio del pagamento di un certo prezzo, le due parti (Tizio e Caio), per raggiungere tale finalità pratico-giuridica (trasferimento del diritto di proprietà sull'orologio in cambio del pagamento di una determinata somma di danaro), utilizzeranno come **strumento** il contratto previsto dal codice civile all'art. 1470 definito contratto di vendita o compravendita.

Per concludere validamente il contratto i **soggetti** devono essere **muniti della capacità di agire** e, dunque, essere capaci di intendere e di volere, proprio **in quanto devono conoscere e volere gli effetti che scaturiranno dal contratto stesso**.

Nell'ambito dei fatti giuridici il contratto va inquadrato tra gli atti giuridici leciti e più precisamente tra i negozi giuridici, nei quali la volontà dell'autore è diretta non solo al compimento dell'atto, ma anche (e soprattutto) ai suoi effetti.

## CONTRATTO E NEGOZIO GIURIDICO



Il contratto viene inquadrato dalla dottrina nell'ambito dei cd **negozi giuridici ovvero delle manifestazioni di volontà provenienti da una due o più parti e dirette al raggiungimento di finalità pratico - giuridiche** (di natura patrimoniale o non patrimoniale) tutelate dall'ordinamento. Il negozio (**dal latino nec otium = attività**) è una costruzione dottrinale operata dai giuristi, i quali, analizzando i diversi tipi di manifestazioni di volontà (contrattuali e non) ipotizzate dal codice civile, hanno individuato appunto la manifestazione di volontà come elemento portante di tutte le figure prese in considerazione. **Non troveremo, dunque all'interno del codice civile alcun articolo dedicato alla vasta categoria dei "negozi"**, ma moltissimi articoli che trattano dei contratti, di manifestazioni di volontà unilaterali (es. testamento) o di natura non patrimoniale (es. matrimonio).

Sulla base di quanto affermato possiamo concludere che **il contratto è un particolare tipo di negozio giuridico, concluso da almeno due parti (bi o plurilaterale) e con contenuto patrimoniale**.

Possiamo, altresì, asserire che tutti i contratti sono negozi giuridici, mentre non tutti i negozi giuridici sono contratti.

### • ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

All'interno di ogni contratto devono essere presenti (sotto pena di nullità) i seguenti elementi costitutivi:

L'**accordo tra le parti (consenso)** che si presume perfezionato quando al domicilio di colui che ha proposto la conclusione del contratto giunge la notizia dell'accettazione della controparte (incontro tra proposta ed accettazione)

La **forma** con la quale il consenso tra le parti viene manifestato

La **causa** ovvero la funzione economico - sociale cui il contratto adempie (essa non va confusa con i motivi che sono soltanto le spinte soggettive che hanno indotto le parti a contrarre). Naturalmente la causa deve essere lecita.

L'**oggetto** (o contenuto del contratto) che è costituito dai rapporti giuridici che le parti intendono costituire modificare od estinguere. Tale oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

### • ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO

Per adattare il contratto alle proprie esigenze, le parti possono inserire all'interno dello stesso apposite clausole, le quali influiranno sugli effetti che il contratto dovrà produrre.

Tali clausole vengono dette **elementi accidentali** del contratto proprio perché la loro presenza all'interno di esso non è essenziale, ma soltanto eventuale, qualora le parti le ritengano opportune. Esse si distinguono in condizione, termine e modo.

1. LA **CONDIZIONE**<sup>1</sup> consiste in un **evento futuro e incerto** dal cui verificarsi le parti fanno dipendere l'**inizio** (*condizione sospensiva*) o la **cessazione** (*condizione risolutiva*) degli effetti del contratto.

Esempio di **condizione sospensiva**: ti venderò questo quadro se verrò trasferito a Milano.

Esempio di **condizione risolutiva**: ti regalo il motorino, ma se tornerà mio fratello da Roma me lo restituirai

Un'ulteriore distinzione nell'ambito delle condizioni viene operata tra:

> **condizione potestativa** il cui verificarsi dipende dalla volontà di una delle parti (...se mi farai questo favore)

> **condizione casuale**, il cui verificarsi dipende dal caso o dalla volontà di un terzo (...se domani piovcherà)

> **condizione mista** il cui verificarsi dipende sia dalla volontà di una delle parti che dal caso o dalla volontà di un terzo (...se ti sposerai).

2. IL **TERMINE** consiste in un **evento futuro ma certo** dal cui verificarsi le parti fanno dipendere l'**inizio** (*termine iniziale*) o la **cessazione** (*termine finale*) degli effetti del contratto:

Esempio di **termine iniziale**: ti affitto l'appartamento dal 1° gennaio

Esempio di **termine finale**: ti affitto l'appartamento fino al 31 dicembre

3. IL **MODO** (detto anche **onere**) che consiste in un peso gravante sul beneficiario di un negozio a titolo gratuito. Es. ti dono l'appartamento ma dovrai, una volta l'anno, far dire messa per la mia anima. Il modo non sospende l'efficacia del contratto, ma obbliga la parte beneficiaria a adempierlo.

## • ELEMENTI NATURALI DEL CONTRATTO

Sono quegli elementi (secondo alcuni autori sono semplicemente degli effetti) che **derivano direttamente dal contratto** concluso, pur senza che le parti ne abbiano fatta esplicita menzione.

Esempi di elementi naturali sono la garanzia per evizione (art. 1483 c.c.) e la garanzia per vizi occulti (art. 1490 c.c.) nel contratto di compravendita.

## • L'AUTONOMIA CONTRATTUALE (NEGOZIALE)

Negli stati liberi il cittadino, pure nei limiti stabiliti dall'ordinamento giuridico, è libero di perseguire i propri interessi attraverso le varie articolazioni dei rapporti sociali e giuridici: si tratta quindi di un'autoregolamentazione da parte dei privati o, come più frequentemente si dice, di "autonomia privata" (dal greco "autos nomos" = legge propria).

Nell'ambito dell'autonomia privata rientra la cosiddetta autonomia contrattuale, cioè la libertà dei soggetti di porre in essere contratti, ovvero strumenti idonei al perseguimento degli interessi dei loro autori (cfr. art. 1322 c.c.). La **libertà contrattuale** (negoziale) si articola in vari aspetti, e precisamente:

1. concludere o meno un contratto
2. scegliere la controparte
3. definire il contenuto
4. stabilire la forma
5. utilizzare uno dei contratti già previsti dalla legge (cd. contratti tipici) o crearne uno nuovo che meglio risponda alle loro esigenze (es. leasing, factoring, baliatico etc.).

**L'autonomia contrattuale incontra, però, una serie di limiti posti dall'ordinamento giuridico nell'interesse della collettività e precisamente:**

---

<sup>1</sup>La condizione illecita rende nullo l'intero contratto (art. 1354 primo comma c.c.). La condizione impossibile se sospensiva rende nullo il contratto, mentre, se risolutiva, si considera non apposta (art. 1354 secondo comma c.c.)

<b>PUNTI DELL'AUTONOMIA</b>	<b>LIMITI DELL'AUTONOMIA</b>
<b>1. Concludere o meno un contratto</b>	in talune ipotesi i soggetti possono essere obbligati a concludere contratti (es. contratto di assicurazione RCA)
<b>2. Scegliere la controparte</b>	in qualche caso il proponente deve scegliere la controparte all'interno di apposite liste predisposte dall'autorità statale come nel caso del contratto di lavoro. E' pure previsto l'obbligo a contrarre con chiunque ne faccia richiesta da parte di quei privati che esercitano attività commerciale in regime di monopolio o di concessione governativa.
<b>3. Definire il contenuto</b>	in alcune ipotesi (es. contratto di lavoro) le parti non sono libere di stabilire entità e natura del contenuto del contratto da stipulare
<b>4. Stabilire la forma</b>	i contratti cd. formali o solenni impongono ai contraenti di scegliere forme determinate (atto pubblico, scrittura privata etc.) come nel caso del contratto di compravendita di beni immobili
<b>5. Utilizzare uno dei contratti già previsti dalla legge o crearne uno nuovo</b>	per raggiungere determinate finalità pratico - giuridiche previste dalla legge le parti dovranno necessariamente utilizzare contratti tipici cioè espressamente previsti dalla legge

## CLASSIFICAZIONI DEI NEGOZI GIURIDICI

Secondo il numero delle parti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>I negozi unilaterali</b>, consistono nella dichiarazione di volontà di una sola parte come il riconoscimento di un debito, un pagherò cambiario o il licenziamento da parte del datore di lavoro. I negozi giuridici unilaterali, a loro volta, sono recettizi se sono efficaci dal momento in cui sono portati a conoscenza della persona o delle persone che ne sono i destinatari (la proposta o l'accettazione di concludere un contratto, la domanda di iscrizione ad una scuola, le dimissioni presentate dal lavoratore); non recettizi se sono efficaci dal momento stesso in cui la volontà viene manifestata (la rinuncia a un diritto, il testamento, l'accettazione della eredità);</li> <li>• <b>I negozi bilaterali o plurilaterali</b> sono formati dalle dichiarazioni di volontà di due parti nel caso di una compravendita, di un contratto di assicurazione oppure di più parti, come nel caso del contratto costitutivo di una società o di un'associazione;</li> </ul>
Secondo la forma eventualmente prescritta dalla legge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>formali o solenni</b>, se è richiesta dalla legge una forma determinata (come per il matrimonio, il testamento, la donazione, la vendita di beni immobili, il contratto costitutivo di una società per azioni);</li> <li>• <b>non formali e non solenni</b>, se non è richiesta dalla legge nessuna forma particolare e, quindi, la volontà delle parti può essere manifestata con qualsiasi mezzo, come nel caso della compravendita di un bene mobile: posso pertanto acquistare un computer chiedendolo al negoziante, scegliendo personalmente dal ripiano sul quale è esposto, od ancora ordinandolo per lettera o per telefono al rivenditore.</li> </ul>
Rispetto al momento dal quale iniziano gli effetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>negozio a causa di morte</b>, quando la produzione degli effetti del negozio dipende dalla morte della persona da cui proviene la dichiarazione. L'unico negozio di questo tipo è costituito dal testamento;</li> <li>• <b>negozi tra vivi</b>, se l'efficacia dell'atto non dipende dalla morte del dichiarante. Appartengono a questo tipo tutti gli altri negozi diversi dal testamento.</li> </ul>
Riguardo all'oggetto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>non patrimoniali</b>, quando si riferiscono a interessi o rapporti di natura non economica, ad esempio, il matrimonio, l'adozione, la legittimazione di un figlio naturale;</li> <li>• <b>patrimoniali</b>, se riguardano interessi o rapporti prevalentemente di natura economica cioè direttamente valutabili in denaro come un contratto, una cambiale, un patto di non concorrenza tra imprenditori.</li> </ul>
Secondo la previsione o meno di una controprestazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>a titolo gratuito</b>, se una parte esegue un'attribuzione patrimoniale a favore dell'altra senza un corrispettivo. Ne costituiscono esempi la donazione, il comodato, il deposito o il trasporto giuridico;</li> <li>• <b>a titolo oneroso</b>, se l'attribuzione patrimoniale che effettua ciascuna parte trova un corrispettivo nella attribuzione che riceve dall'altra, cioè se ogni parte ha un vantaggio ma sopporta anche un sacrificio.</li> </ul>
Riguardo al momento in cui si conclude il negozio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>contratti consensuali</b> sono quelli che si perfezionano con il semplice consenso delle parti. Essi costituiscono la grande maggioranza dei contratti previsti dall'ordinamento italiano (cfr. artt. 1326 cc. e ss.);</li> <li>• <b>contratti reali</b> sono quelli che per il loro perfezionamento richiedono, oltre al consenso, anche la consegna (<i>traditio rei</i>) della res oggetto del contratto.</li> </ul>
Riguardo gli effetti che derivano dal negozio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>contratti ad effetti reali</b> sono quelli che producono il trasferimento della proprietà di un bene determinato o la costituzione o il trasferimento di un <b>diritto reale</b> su di un bene determinato (es. compravendita, donazione, contratto costitutivo d'usufrutto);</li> <li>• <b>contratti ad effetti obbligatori</b> sono quelli non fanno sorgere diritti reali, ma <b>diritti di obbligazione</b> (es. locazione, contratto di lavoro etc.)</li> </ul>
Secondo la previsione del negozio da parte della legge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>contratti tipici</b> sono quelli specificamente previsti e disciplinati dalla legge (es. compravendita, comodato, mandato);</li> <li>• <b>contratti atipici</b> sono quelli il cui contenuto è disciplinato dalle parti, purché non sia contrastante con la legge (e. leasing, factoring, franchising, catering)</li> <li>• <b>contratti misti</b> sono quelli risultanti dalla combinazione delle caratteristiche di più contratti tipici</li> </ul>

## FONTI DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALLA LEGGE

### → LA GESTIONE DI AFFARI ALTRUI

Si ha la gestione di affari altrui quando una **persona, senza averne avuto l'incarico o averne l'obbligo**, assume intenzionalmente l'**amministrazione** o la cura di affari altrui. Ad esempio, riparo un muro della villa di un mio vicino che è partito per l'Australia; vendo i frutti del suo terreno e impiego il ricavato, ecc.

**Da questa gestione sorgono obblighi per il gestore (che deve continuare la gestione dell'affare e condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedere da se stesso), e per l'interessato (il quale deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto e le spese che ha sostenuto qualora la gestione sia utilmente iniziata senza la sua opposizione - artt. da 2028 a 2032 c.c.).**

### → IL PAGAMENTO DELL'INDEBITO

*Il pagamento dell'indebito si ha quando una persona esegue un pagamento non dovuto (indebito oggettivo), oppure quando una persona paga un debito altrui, credendosi debitore in base ad un errore scusabile (indebito soggettivo).* Esempio di indebito oggettivo: pago il prezzo di un bene, ma non era dovuto alcun pagamento perché il contratto di compravendita era nullo. In tal caso ho diritto al rimborso della somma pagata con i frutti e gli interessi (che decorrono *dal giorno del pagamento*, se colui che lo ha ricevuto era in mala fede; *dal giorno della domanda*, se era in buona fede). Esempio d'indebito soggettivo: credendo di essere erede di mio nonno, pago i suoi debiti. Successivamente viene alla luce un testamento che nomina erede mio cugino. Io ho diritto al rimborso delle somme pagate.

Da notare che, nell'ipotesi dell'indebito soggettivo, per avere diritto al rimborso bisogna dimostrare di aver pagato per un errore scusabile, *altrimenti si ritiene che abbia voluto estinguere il debito altrui* (artt. 2033-2040 c.c.).

### → L'ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

L'arricchimento senza causa si ha quando **una persona, senza una giusta causa, si arricchisce a danno di un'altra persona**. In questo caso chi si è arricchito deve indennizzare colui che ha subito la relativa diminuzione patrimoniale, nei limiti dell'arricchimento conseguito (art. 2041 c.c.).

Ad esempio, se per incarico di Tizio un operaio ripara la mia bicicletta e Tizio è insolvente, dovrò pagare il valore delle riparazioni di cui ho profittato. Come si vede, l'operaio non ha diritto al corrispettivo pattuito, ma può pretendere di essere indennizzato *nella minor somma tra il danno subito (diminuzione patrimoniale e il mio arricchimento)*. **L'azione a tutela del danneggiato** si chiama **azione di arricchimento** e ha carattere generale e sussidiario.

È **generale** perché proponibile in una serie illimitata di ipotesi; è **sussidiaria** perché può essere proposta solo quando il danneggiato non può esercitare altre azioni per farsi indennizzare (art. 2042 c.c.).

### → I FATTI ILLECITI

Fatto illecito è qualsiasi comportamento umano doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto. Questo comportamento può consistere: in un'**azione** (illecito commissivo) od in un'**omissione** (illecito omissivo).

Il comportamento dell'autore dell'illecito può essere realizzato con:

> **dolo** ovvero con l'intenzione di recare danno ad altri (es. investo intenzionalmente con l'automobile Tizio)

> **colpa** ossia per imprudenza, imperizia o negligenza (es. investo con l'automobile Sempronio, perché, ho tentato un sorpasso imprudente o perché, non so guidare bene e sbaglio una manovra).

I fatti illeciti si distinguono in penali e civili<sup>2</sup>, nonché amministrativi:

> Gli **illeciti penali** sono le azioni umane classificate dalla normativa penale come **reati** (distinti in delitti - reati più gravi - e contravvenzioni - reati meno gravi -); essi puniti con una sanzione penale, (sanzione criminale), che può consistere nell'eliminazione o limitazione della libertà personale o in una diminuzione patrimoniale.

> Gli **illeciti civili** sono quei comportamenti, che pur non violando un precetto penale, causano danni ad altri e quindi fanno nascere l'obbligazione del risarcimento del danno a favore del danneggiato (artt. 2043-2059 c.c.).

#### ➤ caratteri dell'illecito penale

I reati sono:

> **tipici** (*nullum crimen nulla poena sine lege*), nel senso che è la legge a descrivere specificamente i singoli comportamenti che costituiscono i vari tipi di reato (cfr. art. 25. Cost.).

> La **responsabilità penale è esclusivamente personale** (si risponde solo delle proprie azioni).

> Le **possibili sanzioni sono di diverso tipo** in relazione alla gravità del reato e possono consistere nella perdita della vita (pena di morte), nell'eliminazione / limitazione della libertà personale (ergastolo, detenzione, arresto) od in una diminuzione patrimoniale (multa, ammenda).

<sup>2</sup> pur se va chiarito che uno stesso comportamento può contemporaneamente costituire reato ed illecito civile

## ➤ caratteri dell'illecito civile

A differenza dei reati gli illeciti civili sono

> **atipici**, nel senso che il legislatore non fa un elenco tassativo degli stessi, ma detta formule ampie, entro le quali è compito del giudice far rientrare i singoli casi di illecito civile che obbligano al risarcimento.

> La responsabilità civile è in genere personale, ma **in talune ipotesi si può rispondere per atti compiuti da altre persone** (responsabilità indiretta).

> L'unica sanzione conseguente alla commissione di un illecito civile consiste nell'**obbligo di risarcire** al terzo il danno provocatogli (illecito come fonte delle obbligazioni)

DIFFERENZE TRA ILLECITO PENALE E ILLECITO CIVILE			
	TIPICITÀ / ATIPICITÀ	RESPONSABILITÀ	SANZIONI
<b>ILLECITO PENALE (reato)</b>	<b>Tipico</b>	<b>Soltanto personale</b>	<b>Di diverso tipo in relazione alla gravità del reato:</b> <i>1. perdita della vita (pena di morte)</i> <i>2. eliminazione o limitazione della libertà personale (ergastolo, detenzione, arresto)</i> <i>3. diminuzione patrimoniale (multa, ammenda).</i>
<b>ILLECITO CIVILE</b>	<b>Atipico</b>	<b>Di regola personale tranne eccezioni</b>	<b>Obbligo di risarcire il danno</b>

## ➤ la capacità d'intendere e di volere come presupposto della responsabilità

Si in materia penale, che civile non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa - art. 2046 c.c. - (es. colui che si è ubriacato risponde dei danni che arreca durante il suo stato di ebbrezza).

## ➤ le scriminanti (cause di giustificazione)

In alcuni casi il **comportamento dannoso è giustificato** e il danno non deve essere risarcito. Le principali cause di giustificazione sono previste negli articoli 2044 c.c. (**legittima difesa**) e 2045 c.c. (stato di necessità).

Per il primo non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé, o di altri. La difesa deve essere proporzionata all'offesa (non posso sparare alle gambe di un ladro di una mela). Per il secondo, quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato e non era altrimenti evitabile, il risarcimento del danno non è dovuto. In questo caso è dovuta soltanto un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice (es. per evitare di travolgere con la mia auto un motociclista caduto dalla moto, finisco sul marciapiede, rompendo la vetrina di un negozio).

## ➤ responsabilità per fatto illecito di altri (responsabilità indiretta) artt.2047/2049

Come abbiamo accennato in precedenza, responsabilità civile, di regola, è personale (art. 2043 c.c.), ma, in alcuni casi indicati dalla legge, si risponde anche per il fatto illecito altrui o per cose con le quali si è in determinate relazioni.

In questi casi la legge pone a carico del responsabile una presunzione di colpa o prescinde dalla presenza di una sua colpa soggettiva concreta: in quest'ultima ipotesi si ha la cosiddetta **responsabilità oggettiva**.

Rispondono dell'azione illecita compiuta da altri:

1. coloro che sono tenuti alla sorveglianza dell'incapace d'intendere e di volere (ad esempio, baby-sitter, infermiere, assistenti ecc.) devono risarcire i danni cagionati dall'incapace nel tempo in cui è sotto la loro sorveglianza;
2. il padre, la madre o il tutore per i danni cagionati dal fatto illecito dei figli minori o delle persone soggette alla loro tutela, che abitano con essi;
3. i precettori, i maestri per i danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza <sup>3</sup>
4. i padroni e i committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e dei loro commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti.

<sup>3</sup> Per l'articolo 61 della l. 11luglio 1980, n. 312 la responsabilità patrimoniale del personale direttivo docente e non docente della scuola statale per danni arrecati allo Stato in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai casi di dolo o colpa grave. Tale limitazione si applica anche nell'ipotesi che lo Stato risarcisca il terzo dei danni subiti.

Nei casi sub 1), 2) e 3) si parla di "**culpa in vigilando**", cioè di colpa per non aver sufficientemente vigilato. Naturalmente ci si libera dall'obbligo di risarcire il danno dimostrando di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso sub 4) si parla di "**culpa in eligendo**", cioè di colpa per cattiva scelta dei propri dipendenti. In realtà si tratta di responsabilità oggettiva (cioè si prescinde dalla colpa), perché l'obbligato non può liberarsi neppure dimostrando di essere stato molto diligente nell'affidare le mansioni ai dipendenti più idonei.

➤ **responsabilità per danni cagionati da cose, da animali o da rovina di edificio (artt. 2051 - 2053 c.c.)**

Ciascuno è responsabile per i danni causati dalle cose che ha in custodia o dagli animali, anche fuggiti, salvo che provi il caso fortuito. Il proprietario di un edificio o di altra costruzione risponde dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. La prova di mancata responsabilità è sempre a carico del danneggiante.

➤ **responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050)**

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa (es. fabbrica di fuochi d'artificio) è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

➤ **responsabilità per danno ambientale**

Attentati all'ambiente possono causare danni a singole persone o a singoli beni. In questo caso i danneggiati possono esercitare l'azione di responsabilità civile a tutela dei loro diritti. Se i danni sono causati a cose che non sono oggetto di proprietà (atmosfera, mare, ambiente nel suo complesso, equilibrio ecologico, etc.) la repressione e la prevenzione sono prevalentemente affidate al diritto pubblico. In linea generale il risarcimento del danno illecitamente cagionato all'ambiente spetta allo Stato. Una particolare responsabilità per danno ambientale nei confronti dello Stato, di enti pubblici (Regioni, Comuni, ecc.) e di gruppi di cittadini fa capo a tutti i soggetti responsabili di attività industriali ad alto rischio o di attività pericolose che utilizzano sostanze tossiche o infiammabili (d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175).

Questi operatori devono adottare tutte le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

Danno ambientale è definito dalla legge 8 luglio 1986, n. 349 qualunque fatto, doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base alla legge, che comprometta l'ambiente arrecandogli un danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte. Si tratta di responsabilità oggettiva, perché, per la giurisprudenza la responsabilità sussiste anche se sono stati predisposti i mezzi per opporsi al verificarsi dell'evento. I danni, se si sono verificati, non sono stati prevenuti con la diligenza dovuta.

➤ **responsabilità per la circolazione dei veicoli (art. 2054 c.c.)**

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie (motocicletta, bicicletta, automobile, ecc.) è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Così se io investo con l'automobile Caio, si presume che l'incidente sia avvenuto per mia colpa, a meno che non riesca a provare il contrario. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo (o in sua vece l'usufruttuario) è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Ad esempio, se il portinaio circola con la mia bicicletta (che io avevo depositato) e causa un incidente, io sono responsabile con lui per i danni arrecati, a meno che non dimostri che ha circolato a mia insaputa e contro il mio divieto.

➤ **responsabilità del produttore (artt. 2043, 2049, 2050, 2051, c.c.; d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224)**

Il produttore di beni fabbricati in serie deve risarcire i danni arrecati ai consumatori dai prodotti messi in circolazione (per errori di progettazione, per vizi di fabbricazione, per omissione delle opportune avvertenze sul modo d'impiego del prodotto, ecc.). Si pensi ai medicinali che causano malattie, etc. E' risarcibile il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali nonché il danno a cose; quest'ultimo è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di L.750.000). Trattasi di responsabilità oggettiva. Il rischio di sviluppo, tuttavia, è a carico del consumatore, infatti, il produttore può liberarsi dalle proprie responsabilità qualora provi che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche del momento in cui ha messo in circolazione i prodotti non permetteva ancora di considerarli come difettosi.

L'azione può essere esercitata da qualsiasi danneggiato dal prodotto difettoso, anche non acquirente del bene. Si tratta di un'azione extracontrattuale che può essere esercitata, ad esempio, da un familiare o da un amico dell'acquirente rimasti comunque danneggiati dal prodotto difettoso.

Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se abbia ommesso di comunicare al danneggiato, entro tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui



il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile. E' nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità. In questo quadro alcuni parlano di un rischio d'impresa facente capo all'imprenditore, altri di rischio - creato con la propria attività, altri di controllo del rischio (l'imprenditore può valutare il costo del danno e può procedere a coprirlo con un contratto di assicurazione: analisi costi - benefici).

➤ **responsabilità aquiliana o extracontrattuale**

La responsabilità che deriva da fatto illecito si chiama responsabilità aquiliana o anche, per distinguerla da quella conseguente all'inadempimento di una precedente obbligazione, responsabilità extracontrattuale.

Danneggiante e danneggiato, infatti, non sono legati tra loro da alcun vincolo obbligatorio preesistente, ma la responsabilità, e quindi l'obbligazione, nasce dal fatto illecito.

➤ **il danno**

Il danno da risarcire é quello economico, che riguarda il patrimonio del danneggiato, e comprende il danno emergente (la diminuzione patrimoniale), il lucro cessante (i mancati guadagni) e gli interessi sull'importo dal giorno del compimento del fatto illecito. Ad esempio, se vengo investito da un'automobile e pago €.10.000 per spese mediche e resto inoperoso tre giorni, il danno emergente é costituito dalle €.10.000; il lucro cessante dalla mancata percezione del salario per i tre giorni di inattività (ad esempio, €. 500 x 3 €.1.500).

Il danneggiato, qualora sia possibile, può chiedere di ottenere, invece della somma di denaro come sopra determinata, la stessa prestazione che avrebbe ottenuto se non fosse stato danneggiato. É questa la cosiddetta reintegrazione in forma specifica.

La giurisprudenza fa rientrare nel danno patrimoniale, con autonoma valutazione, il danno biologico (danno estetico, danno alla salute), quando si risolve in un danno alla vita di relazione e non si limita alla perturbazione psichica. Si pensi ad un incidente automobilistico in cui una ragazza rimane sfregiata al volto. Il danno biologico é la lesione del diritto all'integrità psico - fisica costituzionalmente tutelato nella forma di un vero e proprio diritto soggettivo alla salute (art. 32 Cost.). L'equilibrio psico - fisico é tutelabile in sé, come bene necessario alla protezione e allo sviluppo della personalità dell'individuo. Conseguenze del danno biologico possono essere: diminuzioni della capacità di acquisire determinate posizioni sociali dalle quali deriva un'utilità che è valutabile economicamente; limiti allo sviluppo della carriera; danni che potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana; menomazioni di quel bene, suscettibile di autonoma valutazione che é l'integrità psicofisica, ecc. (Cass. 10 maggio 1989, n. 2150). Il danno non patrimoniale (danno morale) deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (art. 2059 c.c.): illeciti penali, abuso di immagine altrui o del nome. I danni morali consistono nel dolore fisico o morale, nei patemi d'animo, nei turbamenti, nella perdita di affetti, etc., che non arrecano pregiudizio diretto o indiretto al patrimonio del danneggiato.

---

## LA MODIFICAZIONE DEI SOGGETTI DELLE OBBLIGAZIONI

La modificazione dei soggetti delle obbligazioni consiste nel cambiamento delle persone del creditore o del debitore. Tale fenomeno configura, evidentemente, un'ipotesi di successione, cioè di subentro nella posizione creditoria (modificazione del soggetto attivo - successione nel credito) o nella posizione debitoria (modificazione del soggetto passivo - successione nel debito).

**SUCCESSIONE NEL CREDITO** (modificazione del soggetto attivo dell'obbligazione) si realizza tramite:

- a) cessione del credito
- b) pagamento con surrogazione

**SUCCESSIONE NEL DEBITO** (modificazione del soggetto passivo dell'obbligazione), invece, si attua tramite:

- 1) delegazione
- 2) espromissione
- 3) accollo

### SUCCESSIONE NEL CREDITO

**a) cessione del credito** - La cessione del credito si verifica quando un soggetto (vecchio creditore), titolare di un diritto di credito, trasferisce ad un altro soggetto (nuovo creditore) il credito stesso (art.1260 c.c.).

Il creditore originario, che trasferisce (a titolo oneroso o a titolo gratuito) il proprio diritto di credito, viene detto **CEDENTE**. Il nuovo creditore, cui è stato trasferito il diritto di credito viene detto **CESSIONARIO**.

Il debitore (del quale non si richiede il consenso, ma la semplice **conoscenza** dell'avvenuta cessione) viene detto **CEDUTO**.

**b) pagamento con surrogazione** - Si verifica allorquando un soggetto (diverso dal debitore) effettua la prestazione a favore del creditore originario, surrogandosi (sostituendosi) nei suoi diritti nei confronti del debitore. Detta surrogazione può avvenire:

1. **per volontà del creditore** (cd. surrogazione per quietanza art.1201 c.c.)
2. **per volontà del debitore** (cd. surrogazione per prestito art.1202 c.c.)
3. **per volontà della legge** (es. debitore solidale adempiente art.1203 c.c., fidejussore obbligato a adempiere art.1949 c.c.)


### SUCCESSIONE NEL DEBITO

#### 1) delegazione (delegazione a promettere)

La delegazione é l'atto con il quale il **debitore originario (delegante)** presenta al **creditore (delegatario)** un **nuovo debitore (delegato)**, il quale si obbliga verso il creditore ad effettuare la prestazione del debitore originario. Il creditore in tale ipotesi può:

- **non accettare la delegazione**
- **accettare la delegazione ma non liberare il debitore originario**, che rimane obbligato *in via sussidiaria* (beneficio della preventiva escussione) con il nuovo debitore (delegazione cumulativa art.1268 c.c.).
- **accettare la delegazione e liberare il debitore originario** da ogni obbligo e garanzia nei suoi confronti (delegazione novativa artt.1274, 1275 c.c.)

Risulta chiaro che la delegazione, in linea di massima è uno strumento che viene utilizzato per semplificare i rapporti debitori - creditori che già esistevano tra i tre soggetti, (delegante, delegato, delegatario), infatti:



- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Il delegante è creditore del delegato (rapporto di provvista) ma debitore del delegatario (rapporto di valuta)</i></li><li>• <i>il delegato diventa debitore del delegatario.</i></li></ul> |
|--|

## 2) espromissione

É l'atto con il quale un terzo detto **espromittente** (estraneo all'originario rapporto obbligatorio) si assume spontaneamente (cioè senza delegazione art. 1272 c.c.) il debito di un altro soggetto (**espromesso**), promettendo al creditore (**espromissario**) che provvederà al pagamento.

Il creditore in tale ipotesi può:

- **non accettare l'espromissione**
- **accettare l'espromissione ma non liberare il debitore originario**, che rimane obbligato solidalmente con il nuovo debitore (espromissione cumulativa)
- **accettare l'espromissione e liberare il debitore originario** da ogni obbligo e garanzia nei suoi confronti (espromissione novativa)

## 3) accollo

L'accollo è un accordo stipulato tra il debitore (**accollato**) ed un terzo (**accollante**), con il quale quest'ultimo si assume il debito dell'altro (art.1273 c.c.).

In assenza dell'intervento del creditore (**accollo interno o semplice**), l'accordo tra debitore (accollato) e terzo (accollante) è già perfetto ma vincola soltanto l'accollante nei confronti dell'accollato. Il creditore, infatti, mantiene la sua pretesa nei confronti del debitore originario e non vanterà alcun diritto nei confronti dell'accollante.

L'accollo effetti anche nei confronti del creditore (**accollatario**) soltanto con la sua adesione, che rende irrevocabile l'accollo stipulato in suo favore (**accollo esterno**) Nell'accollo esterno, come per la delegazione e l'espromissione, l'adesione dell'accollatario (creditore) può essere:

- **liberatoria o novativa** se libera il vecchio debitore (**accollo liberatorio o novativo**)
  - **cumulativa** se il vecchio debitore (accollato) resta obbligato solidalmente con il nuovo debitore (accollante) (**accollo cumulativo**).
-

## » NOZIONE

Consiste nell'**esatta esecuzione della prestazione dovuta**.

## » EFFETTI DELL'ADEMPIMENTO

Determina l'**estinzione dell'obbligazione** e la **liberazione del debitore** dal vincolo giuridico che lo legava al creditore.

## » MODALITÀ DELL'ADEMPIMENTO

Sia il creditore che il debitore devono comportarsi secondo le regole della **correttezza** (art.1175 c.c.). In particolare il debitore deve usare la **diligenza del buon padre di famiglia** (diligenza media ex art.1176 c.c.).

## » TEMPO DELL'ADEMPIMENTO

Se dalle parti non è stabilito un termine d'adempimento, il creditore può esigere la prestazione immediatamente (*statim*).

Se però gli usi o la natura della prestazione o il modo e il luogo della prestazione lo richiedono, in assenza d'accordo tra le parti, il termine d'adempimento viene stabilito dal giudice (art. 1183 c.c.).

Le parti possono prevedere un **termine** (scadenza) per l'adempimento:

- **a favore del debitore**, nel qual caso il creditore non può esigere prima la prestazione, mentre il debitore può effettuarla in anticipo
- **a favore del creditore**, nel qual caso il creditore può esigere la prestazione prima della scadenza, mentre il debitore non può offrirla in anticipo
- **a favore del debitore e del creditore**, nel qual caso la scadenza deve essere rispettata da entrambi.

Se non è chiarito nel titolo a favore di chi sia stabilito il termine, la legge lo presume fissato a favore del debitore (art.1184 c.c.).

## » LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

Può essere liberamente fissato dalle parti. In mancanza di un accordo e non è possibile determinarlo in base agli usi, alla natura della prestazione o ad altre circostanze, l'art. 1182 c.c. prevede che:

- l'**obbligazione di consegna** di una cosa certa e determinata va adempiuta nel luogo dove la cosa stessa si trovava quando è sorta l'obbligazione
- le **obbligazioni pecuniarie** vanno adempiute presso il domicilio del creditore (crediti portabili)
- le **obbligazioni di altra specie** vanno adempiute presso il domicilio del debitore (crediti chiedibili).

## » SOGGETTO CHE ADEMPIE

Tenuto all'adempimento è, ovviamente, il debitore.

Se, però, la prestazione da effettuare è fungibile e, dunque, il creditore non ha uno specifico interesse a che il debitore adempia personalmente, la prestazione stessa può essere effettuata da un terzo (anche contro la volontà del creditore). In ogni caso il creditore può rifiutare l'adempimento del terzo se anche il debitore manifesta la sua opposizione.

Se la prestazione viene effettuata da terzo può verificarsi il fenomeno del **pagamento con surrogazione**, cioè la sostituzione del terzo adempiente nei diritti del creditore soddisfatto (art.1201 e segg. c.c.).


## » DESTINATARIO DELL'ADEMPIMENTO

Il pagamento va effettuato al creditore il quale deve essere **capace di intendere e di volere** affinché il pagamento stesso sia liberatorio per il debitore.

L'**adempimento effettuato a favore di persone diverse dal creditore non libera il debitore**, il quale, dunque, risulta ancora esposto alla richiesta d'adempimento da parte del creditore.

Unica eccezione è quella del pagamento effettuato dal debitore di buona fede a favore del **creditore apparente**, cioè di un soggetto, che obiettivamente (in base ad una serie di circostanze non equivoche) appariva essere il creditore: in tal caso il debitore è liberato ed il creditore apparente dovrà restituire al vero creditore quanto ha ricevuto (es. pagamento effettuato a favore dell'erede del creditore in base ad un testamento successivamente dichiarato nullo).

## SCHEMA DELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI



## INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

### » NOZIONE

Dato che per adempimento s'intende l'esatta esecuzione della prestazione dovuta, si verifica inadempimento (art. 1218 c.c.) quando il debitore:

- non esegue la prestazione dovuta (inadempimento in senso stretto)
- la esegue in maniera inesatta, parziale, oppure in ritardo (inadempimento in senso lato)

### » CARATTERI

L'inadempimento costituisce un **atto illecito** (civile) e determina come diretta conseguenza la responsabilità (cd. **responsabilità contrattuale**) del debitore, che dovrà risarcire il danno subito dal creditore insoddisfatto, a meno che il debitore stesso non provi che l'inadempimento o il ritardo sia stato causato da un fatto a lui non imputabile (**presunzione relativa di responsabilità del debitore inadempiente**)<sup>4</sup>.

La sanzione a carico del debitore cui viene attribuita la responsabilità dell'inadempimento si sostanzia nell'**obbligo di risarcire il danno** causato al creditore.

### » IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Ai sensi dell'art. 1223 c.c. il debitore cui viene imputato l'inadempimento dovrà risarcire al creditore:

1. il **danno emergente**, cioè la perdita subita, consistente nel valore della prestazione non effettuata
2. il **lucro cessante**, ovvero il mancato guadagno che il creditore ha ulteriormente sofferto a diretto seguito dell'inadempimento del debitore.

Se, infine, l'**inadempimento** è stato **colposo** il debitore risponderà soltanto dei **danni prevedibili** da lui causati, se, invece, è stato **doloso** (con coscienza e volontà dell'illiceità del comportamento) dovrà risarcire anche i **danni non prevedibili** al momento dell'inadempimento. Una volta che, sulla base delle prove addotte dal creditore, verrà accertato il danno lo stesso verrà liquidato, cioè determinato nel suo preciso ammontare. Nell'impossibilità di stabilirlo il giudice effettuerà una **liquidazione** secondo equità.

### » CAUSE CHE ESCLUDONO LA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE

L'obbligazione si estingue per **impossibilità sopravvenuta** e **senza sanzioni a carico del debitore**, se l'inadempimento è causato da **caso fortuito** o da **forza maggiore**, cioè a seguito d'eventi non prevedibili e non evitabili, che hanno reso impossibile l'effettuazione della prestazione da parte del debitore, il quale pure ha usato la diligenza del buon padre di famiglia (non è richiesta una diligenza assoluta).

Da quanto appena esposto risulta chiaro che le obbligazioni di consegna di una cosa generica (beni fungibili, somme di danaro) non si estinguono per impossibilità sopravvenuta (*genus numquam perit*).

## LA MORA DEL DEBITORE

Situazione diversa dall'inadempimento in senso stretto è quella della mora del debitore cioè del **ritardo nell'esecuzione** della prestazione determinato dal debitore stesso per colpa o per dolo (mora imputabile al debitore).

<i><b>MORA DI DIRITTO</b> (mora ex re)</i>
<b>Il debitore è in mora senza bisogno di alcuna attività del creditore:</b>
» Nel caso di obbligazioni a termine da eseguirsi presso il creditore alla scadenza del termine
» Per l'obbligazione di risarcire il danno derivante da fatto illecito
» Quando il debitore abbia dichiarato per iscritto di non voler adempiere

<i><b>MORA EX PERSONA</b></i>
<b>È necessaria l'intimazione formale ad adempiere o richiesta fatta per iscritto:</b>
➤ Se il debito è pagabile presso il debitore.
➤ Se manca un termine e il creditore non l'abbia fatto fissare dal giudice.

<sup>4</sup> Quando è possibile ottenere la prestazione senza la collaborazione del debitore il creditore può ottenere l'adempimento coattivo in forma specifica

## Effetti della mora del debitore

**PASSAGGIO DEL RISCHIO** (*perpetuatio obligationis*): l'impossibilità della prestazione che si verifichi durante la mora non estingue l'obbligazione. Il rischio dell'impossibilità sopravvenuta, infatti, si trasferisce dal creditore al debitore, e questi sarà tenuto a **risarcire il creditore** anche se la prestazione diviene impossibile salvo che non provi che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.

### MORA DEL DEBITORE

Ritardo nell'esecuzione della prestazione determinato per colpa o per dolo del debitore

#### Effetti a seguito di costituzione in mora ex re o ex persona:

1. il debitore deve risarcire al creditore i danni causati dal ritardo
2. sul debitore grava il rischio dell'impossibilità sopravvenuta dalla prestazione anche se per causa a lui non imputabile
3. interessi moratori o legali

## LA MORA DEL CREDITORE

La mora del creditore si realizza quando costui, senza legittimo motivo, ritarda a ricevere il pagamento offertogli nei modi indicati dalla legge o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione (art. 1206 e segg. c.c.).

### »» Effetti della mora del creditore

- Il rischio dell'impossibilità della prestazione a seguito della mora del creditore resta a carico del creditore stesso.
- Non sono più dovuti gli interessi ed i frutti della cosa che non siano stati effettivamente percepiti dal debitore.
- Il debitore va risarcito dei danni eventualmente subiti a causa della mora.
- Il creditore deve sostenere le spese di custodia e di conservazione della cosa oggetto della prestazione ritardata.

**MORA DEL CREDITORE** è l'ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere la prestazione o compiere quanto dovuto perché il debitore possa adempiere (art. 1206 c.c.)

**EFFETTI** - si producono se c'è costituzione in mora tramite offerta solenne o formale o per intimazione (artt. 1208 -1209 c.c.)

1. liberazione del debitore dalla responsabilità per i danni derivati dal mancato adempimento a lui non imputabile (anche se l'offerta non è formale)
2. il debitore non è più tenuto a pagare interessi e frutti (art. 1207 c.c.)
3. il creditore deve rimborsare le spese e risarcire eventuali danni prodotti dalla mora
4. liberazione dall'obbligazione



# MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSI DALL'ADEMPIMENTO

L'obbligazione, oltre che a seguito dell'adempimento, può estinguersi per altre cause, che i giuristi dividono in due categorie:

Modi di estinzione satisfattori	Modi di estinzione non satisfattori
dazione in pagamento	novazione
compensazione	remissione del debito
confusione	impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore
	prescrizione

## MODI DI ESTINZIONE SATISFATTORI

**DAZIONE IN PAGAMENTO** (*datio in solutum* – art. 1197 c.c.) consiste nell'effettuazione, con il consenso del creditore, di una prestazione di natura diversa da quella originariamente dovuta.

Ad esempio, se Tizio è obbligato a dare 1000 euro a Caio, può estinguere l'obbligazione, d'accordo con il creditore, consegnandogli in pagamento un bene mobile del valore di mille euro.

**COMPENSAZIONE** (artt. 1241 a 1252 c.c.) si quando due parti sono obbligate l'una verso l'altra; in tal caso i rispettivi debiti si estinguono. La compensazione può essere **totale** o **parziale**, a seconda che le obbligazioni reciproche abbiano o meno lo stesso ammontare. Si distinguono tre tipi di compensazione: **legale, giudiziale, volontaria**.

**1. compensazione legale.** Opera allorché i debiti reciproci siano **omogenei**, cioè abbiano per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere, siano **liquidi**, cioè determinati nel loro ammontare, ed **esigibili** (non sottoposti a condizioni o termini).

**2. La compensazione giudiziale.** Si verifica quando il debito opposto in compensazione non è liquido, ma è di facile pronta liquidazione; il giudice procederà a liquidare il debito, e a pronunciare la compensazione, che quindi opera dal momento della sentenza.

**3. La compensazione volontaria.** Deriva da un **contratto appositamente stipulato fra le parti**, per estinguere debiti e crediti reciproci, anche ove non vi siano le condizioni richieste per la compensazione legale o giudiziale.

**CONFUSIONE** (art. 1253 c.c.) Si verifica allorché nella stessa parte confluiscono le qualità di creditore e di debitore, per cui l'obbligazione si estingue. Tale confluenza può aver luogo in due ipotesi:

**a) per atto tra vivi** (ad es. nel caso di fusione di due società tra cui intercorra un rapporto di credito, la nuova società nata dalla fusione diviene titolare di entrambe le situazioni soggettive relative a tale rapporto);

**b) mortis causa** (per causa di morte), cioè in via di successione ereditaria, quando il creditore diventa erede del debitore o viceversa.

## MODI DI ESTINZIONE NON SATISFATTORI

**NOVAZIONE** (artt. 1230-1235 c.c.) si ha quando si estingue un'obbligazione preesistente sostituendola con una nuova; La novazione può essere **soggettiva** oppure **oggettiva**.

- È una **novazione soggettiva** quando la differenza tra le due obbligazioni riguarda esclusivamente i soggetti del rapporto, restando inalterati gli elementi oggettivi dello stesso; è ulteriormente distinta in attiva, se muta il soggetto attivo nel rapporto e cioè il creditore, e passiva, se è invece la persona del debitore a cambiare.

- È una **novazione oggettiva** quando la differenza tra la precedente e la nuova obbligazione riguarda l'oggetto, sia nella sua identità sia nella sua quantità, o il titolo dell'obbligazione. Esempio di variazione oggettiva può essere la sostituzione dell'immobile nel rapporto di locazione; del secondo tipo, la sostituzione della fonte dell'obbligazione, originariamente una promessa unilaterale poi sostituita da un contratto.

**REMISSIONE DEL DEBITO** (art. 1236 c.c.). È un modo di estinzione delle obbligazioni mediante il quale il creditore dichiara espressamente di rinunciare al suo credito. Il debitore può dichiarare, entro un termine congruo, di non volerne profittare.

**IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE** (artt. 1256-1258 c.c.) Consiste in un avvenimento inevitabile e imprevedibile (non causato, quindi da colpa o dolo del debitore) che causa l'impossibilità di adempiere all'obbligazione (Es. Se oggetto dell'obbligazione è la consegna di un immobile e questo viene distrutto da un terremoto, il debitore non sarà più obbligato). L'impossibilità può essere fisica o

giuridica, e dev'essersi presentata successivamente alla nascita dell'obbligazione. Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, o l'oggetto ha subito soltanto un deterioramento, il debitore si libererà dall'obbligazione, eseguendo la prestazione nei limiti del possibile. Se l'impossibilità è soltanto temporanea, il debitore, non sarà in mora finché essa perdura.

### **PRESCRIZIONE ESTINTIVA**

Si determina l'estinzione dell'obbligazione del qualora il diritto di credito non venga esercitato per un determinato **periodo di tempo**. In genere il diritto di credito si prescrive in 10 anni ( art. 2946 c.c ) salvo che la legge disponga diversamente. In alcune ipotesi è prevista la cosiddetta **prescrizione abbreviata** con i seguenti tempi:

- **5 anni** per il diritto al risarcimento degli interessi, i crediti per canoni di locazione, per retribuzioni e trattamento di fine rapporto e i ratei di pensione
- **3 anni** per i crediti per prestazioni professionali
- **2 anni** per i crediti derivanti dalla circolazione dei veicoli
- **1 anno** per i crediti per il pagamento dei premi di polizza assicurativa
- **6 mesi** per i crediti degli albergatori e coloro che danno alloggio con o senza pensione.